

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, cap 20070 VIZZOLO PREDABISSI
C.F./P. IVA 09320650964

**CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI PER AUTOIM-
MUNITA' PER IL LABORATORIO ANALISI DEL PO DI CERNUSCO S/N.**

TRA:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A., con sede legale a Milano, in viale Monza n.338, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02368591208, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona del Procuratore, Sig.ra Serebella Anna Natella, C.F. NTLNL64H51F205A, nata a Milano il giorno 11/06/1964, domiciliata per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- A fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
 - Capitolato Speciale;
 - Disciplinare di gara;
 - Offerta economica prot. 8100054720 presentata da INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. in sede di gara in data 11/05/2022;
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. IX/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
- con deliberazione n. 934 in data 29/09/2022, l'ASST Melegnano e della Martesana ha preso atto dell'esito della procedura aperta aggregata esperita in qualità di capofila

dall'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, avente ad oggetto l'affidamento del contratto di fornitura di sistemi per autoimmunità, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 72 mesi, eventualmente rinnovabile per un periodo di 36 mesi e facoltà di proroga del contratto nelle more dell'individuazione del nuovo contraente per ulteriori 12 mesi. con l'operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A., Viale Monza n.338 – 20128 Milano - P.Iva/C.F.: 02368591208, per un importo totale pari ad € 477.840,00 oltre I.V.A (€ 582.964,80 I.V.A. 22% inclusa);

- il collaudo del nuovo sistema diagnostico presso il Laboratorio Analisi del PO di Cernusco Sul Naviglio è avvenuto in data 05/05/2023;
- con determinazione n.496 del 01/06/2023 è stata disposto:
 - la rideterminazione della decorrenza contrattuale, prevedendo come quale nuovo termine iniziale del contratto la data del 01/05/2023 e quale termine di scadenza la data del 30/04/2029, a parziale modifica di quanto disposto nella deliberazione n.934/2022;
 - di estendere ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il contratto in oggetto con la fornitura di n. strumento di back up Analizzatore mod. Bio-flash s/n 70348, già presente presso il laboratorio a fronte della corresponsione di un canone annuo di € 1.600,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 9.600,00 I.V.A. esclusa per il periodo di 72 mesi;
- INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano al n. 02368591208 del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'ASST Melegnano e della Martesana la fornitura di sistema analitico per autoimmunità, comprensivo della fornitura di reagenti e materiali di consumo per l'esecuzione dei test e della fornitura in noleggio di n. 1 strumento Bio-Flash, completo di Pc, stampante e gruppo di continuità, per l'esecuzione di test in chemiluminescenza e relativo servizio di assistenza tecnica, così come riportato nei documenti di gara e, nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di procedura, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 72 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi e la facoltà di proroga del contratto nelle more dell'individuazione del nuovo contraente per ulteriori 12 mesi.

2. CONDIZIONI GENERALI

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara, che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale, ed in particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

- Art.1 (Capitolato Speciale) – OGGETTO;
- Art.3 (Capitolato Speciale) – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA;
- Art.11 (Disciplinare di Gara) – PERIODO DI PROVA;
- Art.28 (Disciplinare di Gara) – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO;
- Art.29 (Disciplinare di Gara) – ESONERO DALLA RESPONSABILITA' E TRASFERIMENTO DEI RISCHI;
- Art.31 (Disciplinare di Gara) – RESPONSABILITA'.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 72 mesi a decorrere dalla data del 01/05/2023 al 30/04/2029.

Sono altresì previste:

- facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni economiche;
- facoltà di proroga del contratto nelle more dell'individuazione del nuovo contraente per ulteriori 12 mesi.

4. CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente i prezzi e gli importi indicati nell'offerta prot. 8100054720 in data 11/05/2022, prodotta in sede di procedura.

L'offerta per il periodo di vigenza del contratto di 72 mesi, pari a € 477.840,00 I.V.A. esclusa (€ 582.964,80 I.V.A. 22% inclusa), ricomprende per l'ASST Melegnano e della Martesana:

- la fornitura di reagenti e materiali di consumo per l'esecuzione dei test per un importo complessivo per 72 mesi pari a € 462.240,00 oltre I.V.A.;
- la fornitura in noleggio di n.1 Strumento Bio-Flash, completo di Pc, stampante e gruppo di continuità, per l'esecuzione dei test in chemiluminescenza (canone € 1.000,00 oltre I.V.A./anno), comprensivo del servizio di assistenza tecnica (canone € 1.600,00 oltre I.V.A./anno), per un canone complessivo per 72 mesi di € 15.600,00 oltre I.V.A..

Il contratto ricomprende inoltre, a seguito dell'estensione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la fornitura in noleggio di n. strumento di back up Analizzatore mod. Bio-flash s/n 70348, già presente presso il laboratorio a fronte della corresponsione di un canone annuo di € 1.600,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 9.600,00 I.V.A. esclusa per il periodo di 72 mesi;

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato negli atti di gara.

5. REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art.29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art.106 comma 1 lett.a). Tale revisione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- non superare il limite percentuale massimo del 30% rispetto al valore del contratto;
- il procedimento dovrà essere attivato di anno in anno per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- l'ASST, terminata l'istruttoria, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale;
- ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero;
- il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. L'istruttoria sopra descritta deve essere basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale),

prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate.

6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge la Società INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Milano, Viale Monza n.338 – 20128 Milano - tel. 02/25221, indirizzo PEC: instrumentationlaboratory.gare@legalmail.it.

A tale recapito saranno dirette, tramite e-mail PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Ugo Bellavia, Direttore pro tempore della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Milena Arghittu, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi dell'ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. REFERENTE DEL CONTRATTO

Il Referente della Commessa della INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. è il Sig. Maurizio Passalia, di cui si riporta di seguito il riferimento mail: mpassalia@werfen.com.

9. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

L'Azienda si riserva la facoltà di sottoporre il materiale oggetto della fornitura, in qualunque momento, a collaudi tecnico qualitativi ovvero a verifiche atte ad evidenziare la rispondenza delle merci fornite a quanto previsto nel presente capitolato speciale avvalendosi delle competenti strutture pubbliche o di laboratori specializzati; l'operatore economico si obbliga ad accettare l'esito delle perizie e il giudizio delle analisi. Le spese inerenti alla 1° prova saranno sempre a carico dall'operatore economico. L'Azienda si riservano altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora si verificassero particolari problematiche legate all'utilizzo del materiale oggetto di gara e di intraprendere ogni altra azione a tutela di se stessa e dei suoi dipendenti.

Qualora l'operatore economico non ottemperasse a tutti gli obblighi assunti con il contratto, sarà possibile tacitarsi dei danni patiti, applicando una penale pari al venti per

cento del prezzo di aggiudicazione della merce; ciò sia per ogni consegna contestata per la non attinenza alle prescrizioni merceologiche, sia nel caso di ritardata consegna, quando il ritardo porti pregiudizio al buon funzionamento delle Strutture dell'Azienda, a giudizio insindacabile.

In caso di inadempienza continua (due volte) e per qualsiasi causa ai patti contrattuali, l'ASST potrà pronunciare la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione (optando a propria discrezione tra l'utilizzo della graduatoria della presente gara e l'esperimento di nuova procedura), oppure continuare il servizio in economia per il rimanente periodo contrattuale, ponendo a carico del fornitore inadempiente ogni differenza in più per il prezzo dei prodotti da acquisire.

Tutti i prodotti, oltre ai requisiti richiesti, comunque dovranno sempre soddisfare anche le esigenze di manualità, tecniche di uso, di indirizzi terapeutici degli operatori che saranno valutati sul campo di utilizzo.

I primi sei mesi a partire dalla data del primo ordinativo saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse soluzione, l'ASST risolverà il contratto di fornitura.

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente documento e, in particolare, nel caso che siano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture utilizzatrici, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 19.113,60, di importo ridotto del 50% + 20% in considerazione del possesso delle certificazioni ISO9001:2015, ISO 13485:2016 e 14001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata da Coface, polizza n. 2362927, a cui si fa espresso rinvio.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

11. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Melegnano e della Martesana

ed a terzi nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST, a semplice richiesta.

A garanzia di quanto sopra esposto l'Operatore Economico ha prodotto attestati di adeguata polizza assicurativa n. 0620000148, rilasciata dalla Società QBE European Operation.

L'ASST Melegnano e della Martesana sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare, in conseguenza di furti.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DEL SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, del Codice.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'ASST il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica dell'operatore economico aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'erogazione della fornitura, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60

gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<i>Uff_eFatturaPA</i>

Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod.Fisc.servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 terdel DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle ASST, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore

dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972"

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del

contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, CLAUSOLE RISOLUTIVE E NORME T&T

Per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nei propri flussi finanziari nonché da riportare nelle fatture che verranno emesse è il seguente: 9396557C21.

L'operatore economico contraente, nonché le filiere degli eventuali subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, la Società s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/postale, IBAN IT 29 A 01005 20700 000000003706 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:

- Katia Francesca Accorsi C.F. CCRKFR72D70F205I, nata a Milano il 30/04/1972;
- Maurizio Garancini C.F. GRNMRZ63P18F205F, nata a Milano il 18/09/1963;
- Agustin Soucheiron Teixidor C.F. SCHGTN62C10Z131M, nato a Barcellona (Spagna) (E) il 10/03/1962;
- Maria Eloisa Minguez Martin C.F. MNGMLS78P44Z131T, nata a Barcellona (Spagna) (E) il 04/09/1978;
- Antoni Schilt Nadal C.F. SCHNTN58E27Z131S, nato a Badalona (Spagna) (E) il 27/05/1958;
- Dascola Lorenzo C.F. DSCLNZ77P08M052Z, nato a Vimercate (MB) il 08/09/1977;
- Jerez Donate Diego C.F. JRZDGI89H29Z131B, nato a Barcellona (Spagna) (E) il 29/06/1989;

- Caballero Silva Rafaela Maria C.F. CBLRLM66C71Z131A, nata a Barcellona (Spagna) (E) il 31/03/1966;
- Etxezarreta Fraile Iker C.F. TXZKRI78P03Z131T, nato a Vitoria-Gasteiz Spagna il 03/09/1978;
- Mitjans Soldevila Xavier C.F. MTJXVR70P10Z131C, nato a Barcellona Spagna il 10/09/1970;
- Cuesta Nateras Ruben C.F. CSTRBN82R12Z131A, nato a Granollers Spagna il 12/10/1982;

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Regione Lombardia ha messo a disposizione il servizio "Trasparenza e Tracciabilità per i Contratti Pubblici" accessibile dal sito web all'indirizzo <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> per agevolare l'imprenditore, affidante e affidatario del subcontratto, nella creazione della scheda Trasparenza e tracciabilità, ai fini dell'adempimento delle attività previste dalle "Linee guida per la trasparenza e la tracciabilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (DGR n. X/2182 del 25/07/2014).

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto alla compilazione della scheda T&T con riferimento al medesimo e alla filiera dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto (art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 Legge 136/2010). La compilazione della scheda T&T a cura

dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

15. CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO

Questa Azienda si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, in contraddittorio con l'operatore economico aggiudicatario, la conformità delle prestazioni eseguite in relazione a quanto disposto dal presente Contratto.

Nel caso di inosservanza accertata degli obblighi e dei termini contrattuali - salvo casi di forza maggiore comunque non imputabili all'operatore economico aggiudicatario, debitamente documentati - questa Azienda farà contestazione scritta all'operatore economico aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per eliminare le difformità riscontrate. È fatta salva la facoltà per l'operatore economico aggiudicatario di presentare, entro i tre giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dall'operatore economico aggiudicatario, a giudizio insindacabile di questa Azienda, non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'importo della penale sarà definito con apposita documentazione.

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico aggiudicatario non effettui le consegne nei termini e con le modalità previste, sarà applicata una penale pari a €. 100,00.

Nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una penale di misura pari al 10% del valore della merce mancante.

Saranno tollerati massimo 10 (dieci) giorni solari per anno contrattuale di fermo per ciascuna apparecchiatura/sistema fornito, oltre i quali si provvederà all'applicazione delle penali. La gestione degli apparecchi/componenti sostitutivi sarà a totale onere del fornitore.

Per le altre ipotesi di inadempimento, la penale sarà fissata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento accertato. Tali penali non escludono le altre conseguenze previste dal Contratto e potranno essere inflitte sia una volta tanto per ciascun inadempimento, sia ripetutamente per ogni giorno, finché durano le cause specifiche che hanno provocato le inadempienze accertate.

Nel caso in cui ci fosse un mancato richiamo esplicito e/o mancata trascrizione nel subcontratto della clausola di assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanzia-

ri la penale applicata sarà del 10% del valore del sub-contratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00.

Per il ritardo nell'invio della Scheda T&T (Trasparenza e Tracciabilità) la penale sarà 1% del valore del sub contratto fino alla concorrenza del 5% del sub-contratto.

Se si riscontrasse la dichiarazione di informazioni non veritiere nella Scheda T&T, la penale verrà applicata da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del sub-contratto.

In ogni caso, l'ammontare delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto; in caso contrario, ci si riserva di dar corso alla risoluzione del medesimo.

Questa Azienda verificherà l'avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate e, qualora l'operatore economico aggiudicatario appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento della fornitura.

Qualora si verificassero reiterati ritardi o consegne parziali non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate, ci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario dovesse recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza convenuta, si procederà ad escutere la cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni suscettibili di risarcimento.

16. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e la INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

17. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che sono in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

18. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
------------	--------------	-------------------	------------	---------------	---------------------------

ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella
------------------	-------------	-------------------------------	-------	------	-----------------

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

20. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Melegnano e della Martesana, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

21. RINVIO ALTRE NORME

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore, in particolare al Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii, nonché le norme in materia contrattuale del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

ASST Melegnano e della Martesana

Per Delega del Direttore Generale

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti

(Avv. Ugo Bellavia)

Società Instrumentation Laboratory S.p.A.

Il Procuratore

(Sig.ra Serenella Anna Natella)

Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1-2-3-4-5-9-12-13-14-15-16-17 e 18 del presente contratto.

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.

Società Instrumentation Laboratory S.p.A.

Il Procuratore

(Sig.ra Serenella Anna Natella)

INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO	2
2. CONDIZIONI GENERALI	3
3. DURATA DEL CONTRATTO	3
4. CORRISPETTIVI	3
5. REVISIONE PREZZI	4
6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	5
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
8. REFERENTE DEL CONTRATTO	5
9. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI	5
10. CAUZIONE DEFINITIVA	6
11. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA	6
12. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E DEL SUBAPPALTO	7
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, CLAUSOLE RISOLUTIVE E NORME T&T	11
15. CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO	13
16. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	14
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE Errore. Il segnalibro non è definito.	
18. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	15
19. CONTROVERSIE	15

20.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679	15
21.	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	16
22.	RINVIO ALTRE NORME	16